

UFFICIO DI PIANO
ambito territoriale di Sondrio

NORME GENERALI
SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA

Art. 1 Oggetto

1. Le presenti Norme disciplinano l'attuazione del Servizio per l'integrazione lavorativa, all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal Piano di Zona dell'ambito territoriale di Sondrio.

Art. 2 Destinatari

1. Destinatari del Servizio per l'integrazione lavorativa sono i soggetti residenti nell'ambito territoriale di Sondrio, disabili o in situazione di svantaggio, in età lavorativa e disoccupati, candidati dai servizi specialistici o dal servizio sociale di base e valutati positivamente.
2. Tali soggetti devono possedere abilità sociali ed operative da consentire l'inserimento all'interno di un contesto lavorativo e requisiti che attestino la necessità di un periodo di accompagnamento in un percorso esperienziale per lo sviluppo e il rafforzamento dell'identità personale e sociale.
3. I soggetti possono pervenire da altri percorsi di formazione/orientamento.

Art. 3 Caratteristiche

1. Il Servizio per l'integrazione lavorativa è uno strumento di inserimento sociale a favore dei soggetti definiti all'Articolo 2, nell'ambito di un percorso esperienziale attuato in un contesto lavorativo, che non si configura in alcun modo quale rapporto di lavoro o di subordinazione, né rappresenta una forma di integrazione del reddito.
2. Si attua attraverso iniziative di inserimento presso cooperative sociali, aziende private, associazioni ed enti pubblici o privati operanti sul territorio, tramite stipula di apposita convenzione.
3. La gestione del Servizio per l'integrazione lavorativa è di competenza dell'Ufficio di Piano, che si avvale del servizio sociale di base e di operatori con funzione di tutor, anche con la collaborazione di agenzie accreditate e/o convenzionate.
4. L'attuazione dei progetti individualizzati attivati su segnalazione di servizi specialistici prevede l'impegno da parte degli operatori dei servizi stessi a seguire in modo ravvicinato e continuativo i soggetti in carico.
5. L'attivazione del Servizio per l'integrazione lavorativa si svolge nell'ambito di un progetto individualizzato.
6. L'esperienza di inserimento lavorativo non costituisce vincolo di assunzione.
7. Al riscontrarsi di condizioni personali e di mercato adeguate, il soggetto potrebbe accedere a percorsi formativi, di tirocinio o a contratto lavorativo.

Art. 4 Obiettivi

1. Il Servizio per l'integrazione lavorativa è finalizzato al superamento di situazioni di svantaggio, che condizionano l'autonomia del soggetto, con particolare riferimento all'acquisizione o al mantenimento e comunque alla valorizzazione di abilità relazionali, sociali e operative.
2. Il Servizio per l'integrazione lavorativa, in attuazione agli obiettivi specifici declinati nel progetto individualizzato, prevede in generale:

- a. la verifica, lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze e dell'autonomia;
- b. acquisizione di comportamenti idonei al contesto e alle relazioni con gli altri;
- c. la responsabilizzazione in merito a compiti specifici;
- d. lo svolgimento costante di semplici mansioni;
- e. il rispetto di regole;
- f. l'ambientamento all'interno del contesto;
- g. la verifica delle motivazioni legate alla situazione occupazionale;
- h. il miglioramento dell'autostima.

Art. 5 Attivazione e rescissione

1. L'attivazione del Servizio per l'integrazione lavorativa prevede:
 - a. segnalazione del caso tramite apposita scheda predisposta dall'Ufficio di Piano;
 - b. valutazione degli operatori del servizio sociale di base e predisposizione di un progetto individualizzato;
 - c. individuazione di un contesto di inserimento adeguato alle necessità personali, disponibile all'inserimento e all'assegnazione di un tutor aziendale, con funzione di guida;
 - d. sottoscrizione di convenzione tra Ufficio di Piano e azienda ospitante;
 - e. sottoscrizione di progetto di inserimento da parte del beneficiario, dell'Ufficio di Piano e dell'azienda ospitante con indicazioni relative alla sede di inserimento, mansioni, durata ed articolazione dell'impegno, obiettivi.
2. La durata massima di ogni progetto individualizzato è di un anno, prorogabile di ulteriori sei mesi solo previa motivata valutazione.
3. I singoli progetti possono essere rescissi in qualunque momento su segnalazione degli operatori del servizio sociale di base, in accordo con i tutor di riferimento, quando si ravvisino inadempienze, mancato rispetto del progetto individualizzato, assenze ricorrenti non giustificate o superamento delle condizioni di disagio.
4. La competenza ad autorizzare l'attivazione del Servizio per l'integrazione lavorativa e a rescinderlo quando necessario è attribuita al responsabile dell'Ufficio di Piano, che la esercita avvalendosi della valutazione degli operatori referenti, previa presentazione di relazioni.

Art. 6 Impegni e condizioni economiche

1. Il Servizio per l'integrazione lavorativa comporta l'accoglienza del soggetto nel contesto individuato, per lo svolgimento di mansioni previste dal progetto individualizzato e concordate tra gli operatori coinvolti e il titolare dell'azienda, per un impegno non superiore alle trenta ore settimanali.
2. E' consentita la presenza presso tutte le sedi di svolgimento delle attività aziendali e anche sul territorio se sede di appalto e se previsto dal progetto individualizzato;
3. Il soggetto beneficiario del Servizio per l'integrazione lavorativa è tenuto a:
 - a. mantenere comportamenti corretti e rispettosi del contesto;
 - b. osservare gli impegni assunti con la sottoscrizione del progetto individualizzato ed in particolare a rispettare gli orari e le mansioni;
 - c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante il periodo di inserimento.
4. La reiterazione di assenze non giustificate comporta la rivalutazione dell'inserimento ed eventualmente la rescissione dello stesso.
5. Le assenze per motivi di malattia e quelle comunicate anticipatamente al tutor aziendale o al referente del Servizio sono da intendersi giustificate.

6. Il Servizio per l'integrazione lavorativa prevede l'assegnazione di un contributo economico forfetario, quale strumento di promozione ed incentivazione dell'autonomia personale, definito dall'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale di Sondrio.
7. Le aziende non possono erogare contributi aggiuntivi.

Art. 7 Responsabilità

1. L'attivazione del Servizio per l'integrazione lavorativa prevede la copertura per infortuni sul lavoro INAIL a carico dell'Ufficio di Piano, quale promotore dell'iniziativa e l'Assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile per i servizi socio assistenziali della Regione Lombardia.
2. La titolarità rispetto agli impegni previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni compete al titolare dell'azienda.
3. Tutti i soggetti coinvolti sono tenuti al trattamento riservato dei dati personali e delle informazioni, ai sensi della normativa vigente.

Art. 8 Risoluzione di controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, in merito al Servizio per l'integrazione lavorativa ed in particolare inerenti la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della convenzione e del progetto individualizzato, saranno regolate in via giudiziale ai sensi della normativa vigente.

Art. 9 Applicazione

Le presenti Norme generali si applicano con decorrenza 1 gennaio 2009.